



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 103/2019

STIMA PRUDENZIALE DELLE EMISSIONI PER L'ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO 601/2012.

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra”, ed in particolare:

- L'articolo 34 comma 3 del Decreto 30/2013, recante “In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.”

VISTO il Decreto n.16 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2015 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti “Regolamento 600/2012”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti “Regolamento 601/2012”, ed in particolare l'Art 70 “Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, d'ora in avanti “Regolamento 389/2013”;

VISTA la Deliberazione 27/2013 del 13 novembre 2013 recante adempimenti di cui al Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che alla data del 1 maggio 2019 il gestore dell'impianto riportato in allegato 1 non ha iscritto le emissioni annue sul Registro dell'Unione, pur avendo aperto un conto sul medesimo registro;

Il Consiglio direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, approvata con procedura scritta il 25 giugno 2019

DELIBERA


Articolo 1

1. E' riportata in Allegato 1 alla presente deliberazione la stima prudenziale delle emissioni 2018 per l'impianto di cui all'articolo 70 paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 601/2012, che alla data del 1 maggio 2018 era in possesso di un conto sul registro dell'Unione.

Articolo 2

1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente delibera, salve le eventuali osservazioni presentate dal gestore dell'impianto interessato, la stima prudenziale di cui all'Allegato 1 è trasmessa, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7 del Regolamento 389/2013, all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione per l'iscrizione nei relativi conti;
2. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



Aut	ID Registro	Gestore	Impianto	Emissioni 2018
1664	IT0000000000001179	D. & D. s.r.l. - Prodotti conservati	Impianto di produzione conserve alimentari	178